

CAMERA DEI DEPUTATI N. 404

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati RUSSO SALVATORE, DE GRADA,
DE LAURO MATERA ANNA, MARANGONE**

Presentata il 18 ottobre 1958

Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, i componenti le Commissioni degli esami di ammissione, licenza, idoneità o promozione negli Istituti di istruzione secondaria vennero a perdere il gettone di presenza di lire 250, che si attribuiva in aggiunta agli altri emolumenti, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076.

Se a questo si aggiunge la mancata rivalutazione del compenso originario si giusti-

fica l'esigenza di un aumento dell'indennità.

Questa proposta con lievi modifiche riprende quella presentata dal Ministro Moro e approvata dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta del 12 marzo 1958.

L'anticipato scioglimento del Senato impedi che fosse discussa nell'altro ramo del Parlamento.

Con questa proposta si estende il compenso alle scuole artistiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, spetta, a decorrere dalle sessioni di esame dell'anno scolastico 1957-58 il compenso giornaliero di lire 600 (seicento).

Tale compenso è dovuto anche ai maestri elementari chiamati a far parte delle Com-

missioni previste dall'articolo 62 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Ai capi degli Istituti, in cui sono costituite due o più Commissioni per gli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione, il compenso giornaliero previsto dal primo comma del presente articolo è corrisposto, per ciascuno dei predetti tipi di esame, limitatamente ad una sola Commissione o a due Commissioni quando queste superano il numero di quattro.

ART. 2.

È abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi iscritti nel capitolo 493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.